

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 21/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente contesta la segnalazione di insolvenza nei SIC, chiedendo che la stessa venga tempestivamente eliminata.

Più precisamente, la convenuta aveva concesso il mutuo ipotecario a nome di due soggetti (coniugi ora deceduti) e dell'attuale ricorrente (nipote).

Il bene, oggetto di finanziamento, su cui insisteva l'ipoteca, era stato donato dai predetti coniugi oltre che al ricorrente anche ad altro nipote (cointestatario e procuratore del presente ricorso).

Con reclamo del 18/7/2014 il ricorrente, in relazione al mutuo ipotecario e al conto corrente in essere presso la convenuta, faceva, tra l'altro, presente che:

- in data 18/12/2013 aveva contestato presso lo sportello "*la mancata comunicazione delle insolvenze*", ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 7°, del codice di deontologia;
- tra le parti erano intercorse trattative, che si erano protratte per oltre un anno (da ottobre 2012 fino a dicembre 2013), al fine di ottenere l'accollo del mutuo, dopo il decesso degli altri due mutuatari;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la convenuta era a conoscenza che, in caso di diniego dell'operazione di accollo, il medesimo avrebbe provveduto ad estinguere il finanziamento, evitando di *"dover produrre notevole e corposa documentazione ... con evidenti aggravati di costi da parte dei mutuatari e garanti del finanziamento"*;
- il finanziamento era stato estinto anticipatamente *"nel momento"* in cui erano *"emerse le insolvenze in seguito alla [nostra] richiesta di estinzione anticipata in data 18 dicembre 2013"*.

Invitava quindi la convenuta ad intervenire per la cancellazione delle *"sofferenze"* riferite al finanziamento in oggetto segnalate a terze parti quali i SIC di tutti i mutuatari e dei garanti del finanziamento di cui all'oggetto.

Con la presentazione del ricorso la parte ricorrente ha reiterato l'istanza di cancellazione delle segnalazioni ai SIC per *"le morosità di numero 4 rate, sanate integralmente con estinzione anticipata del mutuo"*, di cui alla presente controversia, non avendo ricevuto alcun preavviso dell'insorgere dell'insolvenza.

A sostegno dell'istanza ha precisato che:

- solo nel mese di dicembre 2013, *"dopo oltre un anno dalla istruzione della pratica di accollo"* i mutuatari avevano ottenuto la risposta del diniego della predetta operazione, motivata dalla circostanza che il finanziamento risultava *"insolvente di numero 4 rate"*, riferite ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013.
- il mancato pagamento delle predette rate era dipeso dalla circostanza che gli accrediti affluiti sul conto corrente erano stati utilizzati dalla convenuta per coprire lo scoperto di conto;
- la conseguente segnalazione nei SIC delle rate impagate era avvenuta senza che la convenuta avesse provveduto alla preventiva comunicazione ai soggetti interessati, come previsto normativamente, al fine di evitare la predetta segnalazione.

Il ricorrente ha chiesto *"la cancellazione delle segnalazioni avviate ai sistema SIC"* da parte della convenuta *"per la morosità di n. 4 rate, sanate integralmente con l'estinzione anticipata del mutuo di cui in oggetto"*, per le quali non aveva ricevuto *"comunicazioni verbali o scritte dell'insorgere dell'insolvenza"*.

Con la presentazione delle controdeduzioni la convenuta ha preliminarmente riepilogato le i fatti di controversia, facendo, tra l'altro, presente che:

- non era stata data risposta al reclamo per un disguido;
- pur non avendo a disposizione *"copia delle lettere di avviso"*, disporrebbe della *"registrazione delle spedizioni"* delle stesse;
- la *"morosità"* del rapporto *"più che un'eccezione"* era *"una regola frequente nel pagamento"* del mutuo (circa 35 rate distribuite negli anni);
- l'invio periodico degli estratti conto avrebbe comunque consentito agli interessati di prendere visione del regolare pagamento o meno delle rate di mutuo.

Relativamente alla vicenda dell'accollo, la convenuta ha giustificato i ritardi dall'esigenza di acquisire la documentazione indispensabile per *"poter svincolare i beni"*, tra cui l'atto di rinuncia da parte del padre dei ricorrenti ai diritti successori. Sul punto, l'intermediario ha fatto richiamo delle difficoltà nella lavorazione della pratica anche in relazione ai riferimenti catastali dei beni ipotecati, che avrebbero subito notevoli variazioni.

La convenuta, infine, ha ribadito che era responsabilità dei ricorrente *"coprire"* le rate andate insolute, così pure rendere note le variazioni catastali per evitare le *"lungaggini della pratica"* di accollo.

L'intermediario, sulla base delle considerazioni espresse, ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.



DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La controversia, attiene ad un mutuo ipotecario, di cui non si dispone di documentazione contrattuale, intestato al ricorrente e due nominativi deceduti; il finanziamento risulta essere stato concesso il 23/2/2000, per l'importo di € 285.159,89, con scadenza 23/2/2015.

In data 7/1/2014 la convenuta ha dichiarato che il mutuo in oggetto, dopo l'ultima rata pagata il 23/12/2013, non presentava rate insolute.

Il mutuo è stato estinto in data 24/1/2014 (come da quietanza datata 29/1/2014, allegata al ricorso).

Non è controverso che n. 4 rate di mutuo (da agosto a novembre 2013), siano state pagate con ritardo.

Tuttavia, le parti non hanno allegato evidenza delle segnalazioni effettuate nei SIC per il ritardo delle rate pagate, di cui si chiede la rettifica (il ricorrente parla genericamente di "insolvenze" nel reclamo e di "mancato pagamento delle rate del finanziamento e la conseguenze segnalazione nei sistemi SIC" nel ricorso).

La convenuta si è limitata a fornire un prospetto da cui pare possa desumersi solo l'eventuale sollecito di pagamento e non anche l'eventuale preavviso di iscrizione nei SIC. L'intermediario non ha specificato di avere provveduto alle eventuali rettifiche nei SIC dopo la regolarizzazione dei pagamenti.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della controversia, deve anzitutto essere ricordato che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 3089/2012, ha chiaramente sottolineato che *"secondo la normativa vigente, così come concretizzata dalla giurisprudenza dell'ABF – sul punto, come sempre, niente affatto difforme dalla giurisprudenza civile – i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in CR o nei SIC, sono due: a) la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; b) il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi [...]".*

A questo proposito deve anzitutto essere ricordato che il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004), emanato in applicazione del combinato disposto degli artt. 12 e 117 del D.lgs. 196 del 30/06/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede espressamente che (Art. 4, comma 7°) *"al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".*

È evidente che il punto di equilibrio tra l'esigenza di una sollecita segnalazione e i diritti del debitore va identificato nell'obbligo appena evidenziato, che impone agli istituti di credito di avvisare il debitore dell'imminente segnalazione con congruo anticipo rispetto al momento dell'effettivo inoltro della medesima alla centrale rischi, così da permettergli di *"correre ai ripari"*, provvedendo all'adempimento della propria obbligazione e facendo così venir meno il presupposto della segnalazione.

Ora, parrebbe non potersi revocare in dubbio che, nel caso di specie, ricorresse il presupposto sostanziale della segnalazione

Quanto al profilo procedurale, risulta evidente che l'intermediario resistente non solo non ha fornito alcuna prova dell'effettiva ricezione di una siffatta comunicazione, ma neppure



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del suo invio, con ciò facendo presupporre che non si sia affatto provveduto a questo necessario adempimento, con la conseguenza della grave irregolarità della relativa condotta.

Sulla scorta di quanto appena illustrato, le doglianze della parte ricorrente meritano accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario provveda alla cancellazione delle segnalazioni dei nominativi di parte ricorrente nei sistemi di informazione creditizia. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA